

ASSICURAZIONE PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI (DIP AGGIUNTIVO DANNI)



VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
SEDE SECONDARIA ITALIA

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammesso ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047

PRODOTTO: CG-2021-COLLETTIVE AVV. FREQUENZA NAG
CG-2021-INDIVIDUALI AVV.FREQUENZA NAG
Ed. 01/2021 il presente Dip aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire, più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

VereinigtesHagelversicherungVVaG, sede secondaria Italia, Viale del Commercio 47, 37135 Verona (VR), è una società facente parte del Gruppo VereinigteHagelversicherungVVaG, il quale ha la propria sede legale in Wilhelmstrasse, 25, 35392 Giessen (Germania) ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza tedesca BaFin preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari.

VereinigtesHagelversicherungVVaG, sede secondaria Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento a far data dal 16.06.2004, ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Viale del Commercio 47, 37135 Verona. VereinigteHagelversicherungVVaG è iscritta all'Albo Imprese IVASS nella seguente sezione: Elenco I dal 03.01.2008 al n. I.00047.

Sito internet della società: www.vereinigte-hagel.net/it/start/.

Email: info@vh-italia.it

PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale della società

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad € 46.707.516,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad € 25.864.954,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari al 406,4 % (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

Pagina 1 di 6

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa si invia a consultare il seguente sito al link: <https://www.vereinigte-hagel.net/de/service/geschaeftsbericht/>

Al Contratto si applica la Legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Trattasi di polizze il cui premio è a totale carico dell'agricoltore in quanto sono senza contributo pubblico. Possono essere:

INDIVIDUALI: contratto assicurativo sottoscritto dall'agricoltore e dalla Compagnia nel quale la figura dell'assicurato e del contraente coincidono

COLLETTIVE: contratto assicurativo nel quale il contraente è il Consorzio di Difesa (organismo collettivo) e l'assicurato è l'agricoltore che aderisce al contratto collettivo per la copertura delle sue produzioni.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quelli previsti dal DIP danni sono esclusi i danni causati da

- allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- inadeguata sistemazione idraulica del terreno;
- inadeguata manutenzione della rete scolante;
- incendio;
- danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per *Eccesso di Pioggia*.
- malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- danni da fitopatie anche se conseguenti ad eventi garantiti;
- inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa.
- Danni dovuti alla germinazione delle cariossidi sulla spiga.

Per quanto riguarda la garanzia "Eccesso di Pioggia" sono indennizzabili i danni da:

- cracking su drupacee e pomacee;
- insorgenza di marcescenze su uva da vino come descritto negli articoli ad essa dedicati nelle condizioni speciali;
- effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causato da nubifragio verificatosi nei primi 40 giorni dalla data di semina o trapianto;

- Effetti meccanici causati da nubifragio limitatamente alle produzioni da granello di Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e Triticale e Colza
- asfissia radicale per tutti i prodotti tranne uva da vino.

Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e scoperti, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

Per quanto concerne la FRANCHIGIA:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- Per le avversità *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata, con franchigia fissa del 30%,20%,15%,10%,5% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- Per tutte le altre avversità, in forma singola o associata, si applica Franchigia 30% fissa ed assoluta.

Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto.

Per quanto concerne lo SCOPERTO:

l'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato, purché riportata espressamente nel contratto.

Per quanto concerne il LIMITE D'INDENNIZZO:

l'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l'importo massimo indennizzabile, in caso di sinistro, per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata, ed è espressamente riportato nel contratto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>	<p>In caso di sinistro l'assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dare immediato avviso scritto all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, e comunque entro 3 giorni, per quanto concerne i danni da <i>Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia</i>, decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza. b) Dichiarare se intende denunciare con richiesta di perizia o per semplice memoria, per quanto concerne i soli danni da Grandine e Vento Forte, in quanto, per i danni da Eccesso di Pioggia è prevista solo la possibilità di presentare denuncia con richiesta di perizia. c) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione d) informare i periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto. e) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. <p>Nel caso in cui il prodotto, colpito da eventi indennizzabili sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione definitiva del danno, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Impresa ed il Contraente, a mezzo documento con data certa di consegna, lasciando su ogni <i>Partita</i> denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno.</p> <p>COSA FARE IN CASO DI RIDUZIONI:</p> <p>L'assicurato deve comunicare all'Impresa eventuali riduzioni di almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Contratto di Assicurazione e, quindi, alla proporzionale riduzione del premio (sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta, sia validamente documentata e sia stata accettata dall'Impresa).</p> <p>COSA FARE IN CASO DI DANNO TRA LA DATA DI NOTIFICA E LA DECORRENZA DELLA GARANZIA:</p> <p>L'assicurato deve denunciare l'evento dannoso all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, affinché venga accertato il danno in funzione del quale l'Impresa ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato agli effetti del superamento della soglia ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.</p>
<p>PRESCRIZIONE</p>	<p>Il diritto all'indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.</p>
<p>DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>OBBLIGHI DELL'IMPRESA</p>	<p>L'Impresa è tenuta a pagare l'indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia che, qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura, è riconosciuto il diritto all'assicurato di fare richiesta all'Impresa al fine di ottenere l'anticipata risoluzione del contratto.

In caso di accoglimento, l'Impresa entro determinati termini, deve indicare la somma offerta a titolo di indennizzo. In caso di accettazione della stessa da parte dell'assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli *Imprenditori Agricoli*



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell'assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: VereinigteHagelversicherungVVaG sede secondaria Italia, 37135 Verona (VR), Viale del Commercio 47. Email: reclami@vh-italia.it FAX: 0458062108
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98) OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. FACOLTATIVA
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	L'assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla società potrà richiedere l'espletamento della perizia d'appello secondo le modalità e con gli effetti convenuti

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE).